

Tribunale di Torino, Sez. VI fall., 14 aprile 2022 - Pres. V. Nosengo - Rel. A. Mussa

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 8.11.2021, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18.11.2021, i sig.ri X. G. e G. M. hanno proposto reclamo ex artt. 12 e 12 bis l. n. 3/2012 avverso il Decreto pronunciato dal Giudice del Tribunale di Torino Dott.ssa Manuela Massino in data 5.11.2021, depositata in data 8.11.2021, con cui, ha rigettato l'istanza di omologa del piano del consumatore presentata dai sig.ri X. e G. e datata 29.11.2021.

La parte reclamante ha chiesto la revoca del predetto Decreto, sulla base dei motivi di cui infra.

1.2. Si è costituita in Cancelleria il creditore P. s.p.a.

(già E. s.p.a.), depositando memoria di costituzione in data 10.12.2021, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'impugnato Decreto, nonché la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo.

1.3. All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio in data 30.12.2021, sono comparsi i difensori delle parti e le parti reclamanti personalmente, nonché l'OCC, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

1.4. Con decreto emesso in data 29.12.2021 il Tribunale ha disposto di fissare udienza al fine di integrare il contraddittorio con tutti i creditori sul piano del consumatore proposto dai sig.ri X. G. e G. M. atteso che, in presenza dei requisiti formali di ammissibilità, il vaglio del contenuto del piano deve essere sottoposto alla discussione delle ragioni del debitore e dei creditori (cfr. decreto del 29.12.2021) e ha contestualmente sospeso l'esecuzione immobiliare pendente;

1.5. All'udienza del 14.2.2022 sono comparsi i difensori delle parti e personalmente i reclamanti, nonché l'OCC, insistendo per l'accoglimento.

1.6. Con comunicazione depositata in data 18.3.2022 l'OCC ha comunicato la cessione del credito di Intesa Sanpaolo s.p.a. alla società GR. SPV s.r.l. con decorrenza dal 10.12.2021;

1.7. Con decreto del 2.4.2022 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo al fine di garantire la partecipazione alla procedura al creditore cessionario del credito ipotecario e fissato nuova udienza anche per chiarimenti in data 13.4.2022; delle rispettive domande e parte reclamante insistendo anche nella sospensione della cessione del quinto come già richiesto innanzi al precedente Giudice monocratico;

1.8. All'udienza del 13.4.2022 si è costituita la società GR. SPV s.r.l. deducendo la mancata valutazione della maggior soddisfazione del credito in sede di liquidazione atteso che non risulta depositata in atti CTU e in considerazione della durata ultra quinquennale del piano proposto e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Le altre parti hanno richiamato le conclusioni precedentemente rese.

2. Sull'ammissibilità del reclamo.

Si deve premettere che il presente reclamo risulta ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto reclamato a cura della Cancelleria, secondo quanto previsto dall'art. 739 c.p.c. come richiamato dagli artt. 12 e 12 bis l. 3/2012 e art. 739 c.p.c.

3. Sul primo motivo di reclamo.

3.1. Con un primo motivo di reclamo, le parti hanno contestato l'irritualità del decreto di rigetto emesso inaudita altera parte in violazione degli artt. 7 commi 1 e 1 bis e art. 12 bis l. n. 3/2012 non consentendo al ceto creditorio di esprimere le proprie valutazioni sulle proposte avanzate. Il motivo risulta fondato e meritevole di accoglimento.

3.2. Invero, sul punto si richiamano le motivazioni già espresse da questo Collegio nel decreto del 29.12.2021 “si evidenzia che il decreto di inammissibilità inaudita altera parte concerne esclusivamente la mancanza dei requisiti formali previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/2012, nel qual caso non risulta necessario instaurare il contraddittorio sul piano.

Nel caso in esame, i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies dell’art. 8 l. 3/2012, introdotti dal D.L. n. 137/2020 convertito in L. n. 176/2020, concernono il possibile contenuto dell’accordo o del piano del consumatore recependo orientamenti giurisprudenziali di merito e anticipando la disciplina del CCI (cfr. art. 67 CCI), non potendo, dunque, una loro valutazione in sede di prima deliberazione, rendere evidente prima facie l’assenza dei presupposti di legge richiesti per l’omologazione del piano proposto e quindi superflua ogni ulteriore attività di trattazione della domanda.

In presenza dei requisiti formali di ammissibilità, dunque, il contenuto eventuale del piano deve essere vagliato dal giudice nel contraddittorio delle parti e in particolare dei creditori e, pertanto, deve essere fissata apposita udienza per l’esame e la discussione delle ragioni dell’istante e dei creditori (cfr. Tribunale di Roma decreto del 28.2.2018).”.

A seguito del suddetto decreto è stata fissata udienza per l’integrazione del contraddittorio con tutti i creditori (id est Banca Regionale Europea, poi UBI Banca e attualmente Intesa Sanpaolo S.p.A.) e, successivamente, si è costituito anche il creditore GR. SPV s.r.l., cessionario del creditore ipotecario.

4. Sul secondo motivo di reclamo.

4.1. Con un secondo motivo di reclamo, le parti hanno contestato l’erronea applicazione dell’art. 8 co. 1 ter l. n. 3/ 2012 come invocato dal Giudice di prime cure, atteso che tale previsione normativa è rimessa alla volontà del debitore e, comunque, nel caso in esame non risultano presenti i presupposti di legge previsti nella citata disposizione in quanto il contratto di mutuo è stato risolto per inadempimento con notifica dell’atto di pignoramento in data 12.11.2021. Parte reclamante contesta, inoltre, la ritenuta violazione dell’art. 2740 c.c. da parte del Giudice monocratico, in quanto il piano del consumatore in oggetto prevede la falcidia del creditore ipotecario del 37,9% con pagamento del debito residuo per il 62,10% in ossequio al disposto dell’art. 7 co. 1 bis l. n. 3/2012 evidenziando, altresì, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria della vendita giudiziale del bene immobile e come evincibile anche dalla stima immobiliare in linea con la CTU disposta nel giudizio esecutivo.

4.2. Il creditore resistente, nella memoria di costituzione, ha contestato la meritevolezza dei debitori deducendo che le difficoltà economiche dei reclamanti risalgono in realtà al 2011, quando avevano iniziato a non rispettare il pagamento delle rate di mutuo e, quindi, in data antecedente alla perdita del lavoro del sig. X. occorsa nel 2013, nonché l’omessa indicazione da parte del sig. X. di aver percepito la NASPI fino al 2015. Parte creditrice ha, altresì, lamentato la consapevolezza del sig. X. e della sig.ra G. dell’impossibilità di poter adempiere regolarmente le rate del mutuo attesa la durata del piano di ammortamento, nonché la possibilità di avere le risorse finanziarie necessarie all’estinzione del finanziamento contratto allo scopo di ripianare altre esposizioni debitorie e in considerazione della situazione di difficoltà economica in cui già versavano al momento della sottoscrizione. Inoltre, parte creditrice ha contestato la colpa grave e la mala fede in capo al sig. X. per aver lo stesso, nel questionario compilato in fase di istruttoria, omesso di indicare la pendenza del predetto contratto di mutuo e di un finanziamento cointestato con il figlio. Infine, parte creditrice ha eccepito la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria atteso che la somma messa a disposizione concerne la probabile ipotesi di soddisfazione che il creditore ipotecario riceverebbe dalla vendita giudiziale del bene immobile con integrale sacrificio a carico del creditore chirografario e che, invece, in

una prospettiva liquidatoria il creditore ipotecario limiterebbe la sua soddisfazione alla vendita del bene immobile, mentre il creditore chirografario potrebbe trovare parziale soddisfazione nella quota di pensione al netto delle risorse necessarie al sostentamento della propria famiglia e dei costi per un eventuale canone di locazione.

4.3. Il secondo motivo di reclamo prospettato da parte ricorrente risulta fondato e meritevole di accoglimento.

Al riguardo, preme evidenziare che con l'introduzione dell'art. 8 co. 1 ter l. 3/2012 il Legislatore ha inteso intervenire in ordine alla problematica degli accordi o dei piani del consumatore nei quali il ricorrente, titolare di abitazione principale gravata da mutuo ipotecario, chiedeva di definire tutti i propri debiti all'interno della procedura ad eccezione del mutuo ipotecario per il quale chiedeva la prosecuzione, richiesta che trovava quale ostacolo il disposto dell'art. 8 co. 4 l. 3/2012, ovvero, la moratoria annuale.

È chiaro, dunque, che la suddetta disposizione permette ora al sovraindebitato di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero un piano del consumatore nel quale può essere prevista la prosecuzione del contratto di mutuo ipotecario senza incidere sul giudizio di ammissibilità del piano ex art. 8 co. 4 l. 3/2012.

La novità legislativa ha comportato e comporta ancora questioni non risolte in ordine alla necessità che il predetto contratto di mutuo sia ancora in essere al momento della presentazione del ricorso (contra Trib. Bari 27.10.2021) e che tale disposizione implichi che il suddetto contratto di mutuo possa essere ritenuto, o meno, esterno alla procedura di sovraindebitamento al pari dei crediti impignorabili e con le diverse implicazioni procedurali che ne deriverebbero. In ogni caso, la fattispecie del mutuo ipotecario in prosecuzione implica inevitabilmente una deroga ai principi sottesi agli artt. 2740 e 2741 c.c. sia in termini di garanzia patrimoniale generica, che in termini di riparto dell'attivo ai creditori. Invero, è pacifico che, con il meccanismo introdotto dal Legislatore, i proventi dell'attività lavorativa del debitore o di altri redditi (ad es. pensione) vengono destinati in primo luogo al pagamento delle rate di mutuo e non a eventuali creditori assistiti da privilegio generale.

La questione, invece, si pone sotto un diverso profilo, laddove, in assenza dei presupposti per accedere all'istituto di cui all'art. 8 co. 1 ter l. 3/2012, il debitore proponga, ex art. 7 co. 1 e 1 bis l. n. 3/2012, un accordo o un piano nel quale il creditore privilegiato o ipotecario possa non essere soddisfatto integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come emergente dall'attestazione dell'OCC.

Tale norma, infatti, deve essere letta congiuntamente all'art. 8 co. 1 e 4 l. 3/2012 e ai principi sottesi alle procedure concorsuali, id est concordato preventivo, in considerazione della natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento atteso che la l. 3/2012 è stata introdotta per colmare una lacuna dell'ordinamento che limitava l'accesso alle procedure concorsuali ai debitori commerciali e non piccoli.

Si ritiene, quindi, che anche nell'accordo di composizione e nel piano del consumatore possa essere applicata la falcidia dei creditori ipotecari o privilegiati e la dilazione di pagamento degli stessi oltre il termine previsto dall'art. 8 co. 4 l. 3/2012 in caso di mancata liquidazione del bene su cui insiste la prelazione, non ostando per il piano del consumatore la mancata previsione del voto in considerazione della possibilità per i creditori di manifestare la propria volontà e incidendo tale valutazione sul piano della convenienza (Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020; Trib. Forlì 9.2.2022).

Nel caso in esame, pertanto, la proposta del piano del consumatore risulta in linea con i principi sopra esposti atteso che il contratto di mutuo risultava risolto antecedentemente alla

proposizione dello stesso e che il pagamento parziale del creditore ipotecario nella percentuale del 37,90% dilazionato in n. 105 rate mensili e pari al pagamento del 32,87% del debito totale risulta, in ogni caso, maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale nella quale la vendita del bene immobile sconterebbe non solo le tempistiche della procedura di vendita giudiziale, ma anche i costi di pubblicità e l'incertezza che caratterizza l'attuale mercato immobiliare.

A ciò si aggiunga che in considerazione della situazione reddituale dei debitori sig.ri X. e G. e delle spese di mantenimento alle quali andrebbero aggiunti i costi di affitto di altra abitazione, le spese di procedura e il venir meno dell'apporto di finanzia esterna pari a euro 7.087,66 anche l'alternativa liquidatoria non comporterebbe una miglior soddisfazione e, quindi, una maggiore convenienza per i creditori.

Per quanto concerne il profilo della meritevolezza del consumatore si richiama quanto già statuito nel decreto del 22.12.2022 "in punto meritevolezza, i ricorrenti non risultano, allo stato della documentazione acquisita, aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Invero, la situazione di sovraindebitamento trova origine nelle difficoltà dei ricorrenti a far fronte alle rate di mutuo ipotecario sottoscritto nel 2004, a seguito della perdita del lavoro del sig. X. nel 2013 e fino all'inizio della pensione del sig. X. a partire dal 2019 a seguito della quale i coniugi X. e G. sono riusciti a far fronte alle rate in scadenza, ma non a quelle arretrate. I ricorrenti, inoltre, non risultano avere debiti nei confronti dell'Erario;". A fronte delle contestazioni mosse dal creditore costituito si evidenzia che sia i ricorrenti che l'OCC danno atto del fatto che il sig. X., a seguito della perdita del lavoro nel 2013, ha percepito per un anno l'ASPI, poi ha reperito un'attività lavorativa nel 2014 per tre mesi e, infine, ha percepito da dicembre 2018 l'APE SOCIAL fino al conseguimento della pensione a partire da aprile 2019 (cfr.

ricorso e attestazione OCC).

Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni mosse da parte creditrice si evidenzia che in ossequio al disposto dell'art. 124 bis TUB il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate le quali possono essere ottenute dal consumatore stesso e dalla consultazione delle banche dati a disposizione di tali soggetti. Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 l. n. 3/2012, pone in capo al finanziatore l'onere di vagliare il c.d. merito creditizio del consumatore al fine di tutelare lo stesso consumatore che deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

Per quanto concerne le omesse indicazioni in sede di redazione del questionario da parte del consumatore occorre precisare che le stesse, pur rilevando sotto il profilo dell'annullabilità del contratto di finanziamento, peraltro non richiesta da parte creditrice, non possono incidere sul profilo della meritevolezza per due motivi. Da un lato, emerge una chiara violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria che non può essere limitato a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l'art. 124 bis TUB fa riferimento a "informazioni adeguate" e che lo stesso art. 124 bis TUB prevede "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

Ciò in un'ottica di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la cui valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall'art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal

consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio e ciò in linea con i principi sottesi alla Direttiva 2008/48/CE.

Dall'altro lato si rileva che la condotta del debitore era appunto funzionale a far fronte alla pregressa situazione debitoria e alla volontà di ottemperare agli impegni presi anche in considerazione della nuova entrata fissa (pensione) intervenuta nel 2019 con la previsione, secondo le proprie conoscenze, di poter così far fronte agli impegni pregressi.

In punto durata del piano questo Collegio condivide l'orientamento esposto dalla Corte di Cassazione secondo la quale "È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. 'second chance' in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura." (Cass. civ., n. 27544/2019).

In conclusione, per i motivi esposti, il reclamo deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere revocato e il piano del consumatore deve essere omologato.